



prot. n. 1537 del 10/04/2020

**ORDINANZA n. 9 del 10/04/2020**

**OGGETTO:** Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Deroga temporanea alle disposizioni vigenti.

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- Il D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza n.2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Abruzzo recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del d.l.23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul/ 'intero territorio nazionale";
- la nota protocollo n.AOO-ISS 0008293 del 12 marzo 2020 recante "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare - Richiesta di parere", documento in cui viene

esaminata e considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:

- rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
  - rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
- la OPGR n.13 del 22/03/2020 avente per oggetto: "Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 - D.L. 23 Febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., Art. 191 - D.Lgs. 13/01/2003 e s.m.i- L.R. 19/12/2007, n.45 e s.m.i., art.53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani";
  - la Circolare n.1 - Adeguamenti tecnico-gestionali, della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, acquisita in data 2 Aprile 2020 con Prot. 1566;

**PRESO ATTO** che:

- l'attuale gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale si fonda sulla separazione all'interno delle abitazioni delle diverse frazioni del rifiuto urbano con esposizione di contenitori e sacchi presso il proprio domicilio;

**CONSIDERATO** che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- l'aggressività e la rapidità con cui il virus si diffonde, mina, di fatto, la struttura del servizio di igiene urbana che, quale servizio essenziale di pubblica utilità, non può subire rallentamenti o arresti a causa del venir meno degli operatori addetti alla raccolta elementi indispensabili del servizio stesso;
- è necessario tutelare, alla stregua della totalità della comunità, la salute dei citati operatori addetti al servizio di igiene urbana che operano nel Comune di Castelli, soprattutto nella fase in cui gli stessi possono entrare in contatto con contenitori e/o sacchi dei rifiuti urbani esposti presso i propri domicili da soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, diventando essi stessi contagiati o veicoli di ulteriore diffusione del virus.

**RITENUTO** opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme ordinarie in materia di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani nei casi di soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dettando norme speciali in linea con il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nella nota protocollo n. AOO-ISS8293 del 12 marzo 2020, successive OPGR n.13 del 22/03/2020 e Circolare n.1 - Adeguamenti tecnico-gestionali, della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente;

**EVIDENZIATA** la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'adozione del provvedimento de quibus che possono essere individuati nell'urgenza, cioè nella indifferibilità dell'atto, nella contingibilità, ovvero nella straordinarietà (accidentalità) e imprevedibilità dell'evento, nella temporaneità degli effetti del provvedimento legato al perdurare dello stato di necessità;

**ATTESO** che non è possibile al momento definire né l'entità della spesa conseguente, né conoscere le modalità di copertura della stessa, né su quali bilanci si potrà ripercuotere né, tantomeno, se la stessa rimarrà in capo al Comune o se verrà ristorata e/o rimborsata da altri soggetti istituzionalmente preposti e di rango superiore;

**ACCERTATO** che il gestore del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Castelli (TE) è la Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) e che l'impianto di riferimento, limitatamente ai casi testè descritti è TMB di Casoni (CH), gestita dalla Società DECO Spa con sede legale in Spoltore (PE) e sede amministrativa in San Giovanni Teatino (CH);

**VISTI** i Decreti Sindacali n.3/2020 e n.4/2020, aventi ad oggetto: "Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile in relazione all'emergenza Coronavirus COVID-19";

**VISTA** la nota del 7 aprile 2020, trasmessa via pec, della ditta gestrice del servizio Global Services Soc.

Cooperativa;

VISTO l'art. 50 del D.Lsg 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; VISTO l'art. 52 della L.R. 45/07 e s.m.i.

## ORDINA

1. La temporanea e parziale variazione della vigente disciplina in materia di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Castelli, con riferimento alle sole utenze per le quali ricorre l'avvio di un servizio dedicato e relativo a soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria conseguente all'emergenza epidemiologica in atto a causa del virus COVID-19.

2. Al legale rappresentante della Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) con decorrenza 10/04/2020, e previa comunicazione dei dati aggiornati all'uopo necessari da parte del Comune di Castelli (TE), di provvedere, ai sensi del Capitolo 2.1 lett.f) dell'allegato 1 all'OPGR n.13 del 22/03/2020 avente per oggetto: "Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020-D.L. 23 Febbraio 2020,n.6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i., Art. 191 - D.Lgs. 13/01/2003 e s.m.i - L.R. 19/12/2007, n.45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani " e Circolare n. 1 - Adeguamenti tecnico-gestionali, della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, acquisita in data 2 Aprile 2020, Prot. 1566, ad istituire un servizio dedicato di raccolta dei rifiuti indifferenziati presso le abitazioni in cui dimorino soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, che si articolerà nel seguente modo:

- a. tutti i rifiuti domestici prodotti presso l'abitazione dovranno essere conferiti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata; i rifiuti dovranno essere inseriti in almeno due sacchi uno dentro l'altro;
- b. per la chiusura dei sacchi e l'esposizione del contenitore, l'utente dovrà utilizzare guanti monouso; dovrà essere evitata la possibilità ad animali domestici di accedere al contenuto dei sacchi e dei contenitori;
- c. la raccolta del rifiuto indifferenziato, da parte del gestore del servizio di igiene urbana, avverrà con una frequenza di 1 giorno a settimana;
- d. il contenitore con i rifiuti dovranno essere posizionati dinanzi al proprio civico in un luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente ;
- e. all'arrivo al domicilio l'operatore contatterà telefonicamente l'assistito invitandolo a esporre il contenitore con i rifiuti;
- f. l'operatore preleva il contenitore pieno, lo vuota e procede alla sanificazione sul posto dello stesso con impiego di soluzione a base di cloro;
- g. il gestore del servizio di igiene urbana provvederà all'avvio a smaltimento dei rifiuti raccolti, senza operare alcun trattamento preliminare; di dette quantità dovrà renderne conto al Comune di Castelli mediante emissione di documentazione di identificazione e tracciamento.

3. al legale rappresentante dalla Società DECO Spa con sede legale in Spoltore (PE), con decorrenza 10/04/2020, di accettare il conferimento diretto dei rifiuti indifferenziati COVID- 19, indicati al punto 2, lett.a) della presente Ordinanza, alle condizioni stabilite nel parere tecnico di cui alla nota ISPRA del 23 Marzo 2020, Prot. 13770, trasportati dalla Diodoro Ecologia Srl e/o Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), ai sensi del Capitolo 2.1 lett.f) dell'allegato 1 all'OPGR n. 13 del 22/03/2020 avente per oggetto: "Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 - D.L. 23 Febbraio 2020,n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., Art. 191 - D.Lgs. 13/01/2003 e s.m.i - L.R. 19/ 12/2007, n.45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico- gestionali per il sistema dei rifiuti urbani" e Circolare n.1 - Adeguamenti tecnico-gestionali, della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti , acquisita in data 2 Aprile 2020, Prot. 1566 e provenienti dal Comune di Castelli (TE), per il successivo trattamento e/o smaltimento - Codice CER 20.03.01 e garantendo il rispetto di quanto previsto nella lett. e) del Capitolo 2. 1 dell'allegato 1 all'OPGR n. 13 del 22/03/2020.

esaminata e considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:

- rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
  - rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
- la OPGR n.13 del 22/03/2020 avente per oggetto: "Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 - D.L. 23 Febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., Art. 191 - D.Lgs. 13/01/2003 e s.m.i.- L.R. 19/12/2007, n.45 e s.m.i., art.53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani";
  - la Circolare n.1 - Adeguamenti tecnico-gestionali, della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, acquisita in data 2 Aprile 2020 con Prot. 1566;

**PRESO ATTO** che:

- l'attuale gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale si fonda sulla separazione all'interno delle abitazioni delle diverse frazioni del rifiuto urbano con esposizione di contenitori e sacchi presso il proprio domicilio;

**CONSIDERATO** che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- l'aggressività e la rapidità con cui il virus si diffonde, mina, di fatto, la struttura del servizio di igiene urbana che, quale servizio essenziale di pubblica utilità, non può subire rallentamenti o arresti a causa del venir meno degli operatori addetti alla raccolta elementi indispensabili del servizio stesso;
- è necessario tutelare, alla stregua della totalità della comunità, la salute dei citati operatori addetti al servizio di igiene urbana che operano nel Comune di Castelli, soprattutto nella fase in cui gli stessi possono entrare in contatto con contenitori e/o sacchi dei rifiuti urbani esposti presso i propri domicili da soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, diventando essi stessi contagiati o veicoli di ulteriore diffusione del virus.

**RITENUTO** opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme ordinarie in materia di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani nei casi di soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dettando norme speciali in linea con il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nella nota protocollo n. AOO-ISS8293 del 12 marzo 2020, successive OPGR n.13 del 22/03/2020 e Circolare n.1 - Adeguamenti tecnico-gestionali, della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente;

**EVIDENZIATA** la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'adozione del provvedimento de quibus che possono essere individuati nell'urgenza, cioè nella indifferibilità dell'atto, nella contingibilità, ovvero nella straordinarietà (accidentalità) e imprevedibilità dell'evento, nella temporaneità degli effetti del provvedimento legato al perdurare dello stato di necessità;

**ATTESO** che non è possibile al momento definire né l'entità della spesa conseguente, né conoscere le modalità di copertura della stessa, né su quali bilanci si potrà ripercuotere né, tantomeno, se la stessa rimarrà in capo al Comune o se verrà ristorata e/o rimborsata da altri soggetti istituzionalmente preposti e di rango superiore;

**ACCERTATO** che il gestore del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Castelli (TE) è la Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) e che l'impianto di riferimento, limitatamente ai casi testè descritti è TMB di Casoni (CH), gestita dalla Società DECO Spa con sede legale in Spoltore (PE) e sede amministrativa in San Giovanni Teatino (CH);

**VISTI** i Decreti Sindacali n.3/2020 e n.4/2020, aventi ad oggetto: "Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile in relazione all'emergenza Coronavirus COVID-19";

**VISTA** la nota del 7 aprile 2020, trasmessa via pec, della ditta gestrice del servizio Global Services Soc.

4. All'Area Tecnica del Comune di Castelli (TE) di procedere ad una stima dei costi di attivazione di quanto previsto nella presente ordinanza.

5. Che l'efficacia del presente provvedimento è limitata all'emanazione e/o entrata in vigore di norme e/o disposizioni sovracomunali che lo prevedessero.

6. Di Trasmettere la presente Ordinanza alle ditte Diodoro Ecologia Srl e Global Services Cooperativa Sociale con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Società DECO Spa con sede legale in Spoltore (PE), alla Stazione Carabinieri di Castelli e alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Castelli.

## DISPONE

che la stessa sia contestualmente pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castelli per 30 giorni.

Di trasmettere altresì la presente Ordinanza a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri	usg@mailbox.governo.it
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare	mattm@pecminambiente.it
Ministero della Salute	seggen@postacert.sanita.it
Ministero allo Sviluppo Economico	dgat.dg@pec.mise.gov.it
Prefettura di Teramo	protocollo.prefte@pc.interno.it
Presidenza della Regione Abruzzo	presidenza@pec.regione.abruzzo.it
Autorità per la Gestione Integrata dei rifiuti urbani	ambiente@comune.laquila.postacert.it
Presidenza della Provincia di Teramo	protocollo@pec.provincia.teramo.it
Provincia di Teramo - Tutela e valorizzazione ambientale	protocollo@pec.provincia.teramo.it
Giunta Regionale d'Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti	dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Giunta Regionale d'Abruzzo - Dipartimento per la Salute	dpf@pec.regione.abruzzo.it
ARTA Abruzzo - Direzione centrale	sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
ARTA Abruzzo - Dipartimento Provinciale	dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
ASL Teramo	aslteramo@raccomandata.eu
ASL Teramo - S.I.E.S.P. Teramo	siesp@pec.aslteramo.it

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, anche senza previa notifica a questa amministrazione, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Castelli 10 aprile 2020

II SINDACO  
RINALDO SECA

